

Allegato 1)

**SCHEMA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI
E SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI.
LOTTO 4- GRUPPO FARMACIE COMUNALI - FARMACIE COMUNALI DI
CASTEGNATO, CAZZAGO SAN MARTINO E REZZATO (PROVINCIA DI BRESCIA).**

Con la presente scrittura privata fra le parti:

_____ SRL con sede in _____ Via _____ n. _____ Codice Fiscale
e Partita IVA n. _____ che gestisce la farmacia comunale sita _____ n.
_____ a CASTEGNATO rappresentata da _____

(di seguito per brevità, anche solo "Società Contraente")

E

Ditta aggiudicataria _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale
_____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____,
P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in
persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti con

(di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**");

PREMESSO CHE

A - la Provincia di Brescia, quale Ente di area vasta, ha inteso mettere a disposizione dei Comuni e degli enti locali del proprio territorio l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (in base al quale *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*), svolgendo il ruolo di stazione appaltante in nome e per conto dei soggetti aderenti per l'approvvigionamento oggetto del presente *Accordo Quadro*;

B - ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici"), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, prevede, peraltro, che i Comuni per gli acquisti pari e superiori ad Euro 40.000 possono ricorrere ad una centrale di committenza, ovvero alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane, ovvero gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

C - la Provincia di Brescia in qualità di Centrale Unica di Committenza di Area vasta (nel seguito anche "C.U.C.") può, tra l'altro, stipulare Accordi Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per la scelta di uno o più fornitori ai quali le Amministrazioni beneficiarie possono aggiudicare gli Appalti specifici, quindi sottoscrivere i contratti attuativi ed esecutivi dell'*Accordo Quadro*, ciò anche in virtù degli atti adottati dalle predette Amministrazioni, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in favore della Provincia di Brescia per l'espletamento delle funzioni di Stazione appaltante per conto delle singole Amministrazioni;

D - in attuazione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, la C.U.C. ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in quattro Lotti per la stipula di Accordi Quadro per la fornitura di specialità

medicinali (farmaco etico e generico) e di tutti gli altri prodotti (OTC, SOP, medicinali galenici, prodotti omeopatici e fitoterapici, alimenti dietetici per la prima infanzia, alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, parafarmaci cosmetici, sanitari ecc.) erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie comunali;

E - i Fornitori _____, _____ e _____ sono risultati gli aggiudicatari del Lotto n. _____ / CIG _____ e, per l'effetto, hanno manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare la fornitura richiesta, inclusiva dei servizi connessi oggetto del presente *Accordo Quadro* ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, i Contratti di Fornitura che verranno stipulati dalle Amministrazioni in attuazione dell'*Accordo Quadro*, mediante l'invio dei *Contratti* di Fornitura emessi dalle *Amministrazioni Contraenti*;

G - il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente *Accordo Quadro* che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

H - il presente *Accordo Quadro* non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la C.U.C. nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura in oggetto nonché della erogazione dei Servizi connessi;

I - i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso la *Ricezione* dei *Contratti di Fornitura* secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;

L - resta espressamente inteso che la C.U.C. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal proprio Contratto di Fornitura;

M - il presente *Accordo Quadro*, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso, il giorno presso, la sede di CASTEGNATO SERVIZI SRL

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento di appalti di fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi in favore della farmacia comunale gestita dalla SOCIETÀ CONTRAENTE in _____ n. _____ a _____ e precisamente:

1. in particolare, si tratta della fornitura di specialità medicinali (farmaco etico e generico) e di tutti gli altri prodotti (OTC, SOP, medicinali galenici, prodotti omeopatici e fitoterapici, alimenti dietetici per la prima infanzia, alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, parafarmaci cosmetici, sanitari ecc.) erogabili nel normale ciclo distributivo per le Farmacie fatto salvo prodotti mancanti come da capitolato.

2. SOCIETÀ CONTRAENTE si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'*Accordo Quadro*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Quantitativo*

massimo contrattuale ed il *Fornitore* avrà la facoltà di accettare l'opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett a) dell'importo di € _____.

2 - TIPOLOGIA DI ACCORDO QUADRO E CRITERI ORDINATIVO FORNITURA

L'accordo quadro è eseguito secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ovvero secondo i termini indicati nel capitolato e nel disciplinare di gara senza riapertura del confronto competitivo.

I/Le Direttori/trici di farmacia orienteranno l'acquisto dei farmaci con il fine di ottenere la massima economicità sia nel breve termine che nell'arco dell'anno tenendo conto di prezzo, inventario magazzino, soddisfazione del cliente.

In particolare il criterio di scelta dell'operatore economico nell'emissione dei diversi ordinativi di fornitura avverrà secondo le seguenti modalità:

1. ogni operatore economico dovrà, a propria cura e spese, mantenere aggiornata la banca dati relativa al prezzo dei farmaci ed i relativi sconti offerti in sede di gara sul gestionale in uso alle Farmacie;
2. ogni operatore potrà inserire nel gestionale i prezzi ulteriormente scontati rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, nonché offerte legate all'acquisto di quantità determinate;
3. i/le Direttori/trici di farmacia prima dell'emissione dell'ordine provvederanno a:
 - a) Verificare e comparare sul gestionale i prezzi offerti dai tre operatori economici individuando la migliore offerta (singolo prodotto o sconto su quantità) in base alle proprie esigenze contingenti e di pianificazione nel medio/lungo periodo;
 - b) Comparare la migliore offerta presente nel gestionale con i prezzi derivanti dalla scontistica derivante da partecipazione a gruppi di acquisto (Transfer Order – TO) promossi dagli operatori economici e sottoscritti da CASTEGNATO SERVIZI SRL; i singoli ordinativi TO saranno sottoscritti dai/dalle Direttori/trici di farmacia.
 - c) Tenere conto nell'emissione degli ordinativi di fornitura dell'economicità a scala annua derivante dalle premialità di risultato annuo e facilitazioni sottoscritte dagli operatori economici con SOCIETÀ CONTRAENTE.
4. Lo sconto annuo per la tipologia acquistata dovrà comunque essere uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara
5. L'operatore economico entro il 28 Febbraio di ogni anno provvederà a trasmettere a SOCIETÀ CONTRAENTE un report riepilogativo della scontistica applicata divisa per le categorie individuate in sede di gara comparandola al ribasso offerto.

3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha ad oggetto il lotto 4 e viene stipulato con le imprese aggiudicatarie della gara.
2. L'importo di aggiudicazione (riferito ai prezzi di vendita al pubblico) dell'accordo quadro è determinato applicando il ribasso offerto, calcolato come media pesata dei ribassi per ogni tipologia di prodotto fornito come meglio precisato da disciplinare di gara e modulo offerta, all'importo a base di gara comprensivo di opzioni ovvero:

Importo Fornitura Principale (quattro anni): € _____,00

Importo Fornitura (opzioni): € _____,00

Valore complessivo della procedura: € _____,00

CODICE	CATEGORIE	PESO	% minima RIBASSO	% Ribasso Offerto
A	Fascia A: Farmaco Etico con ricetta (mutuabile)	45,00 %	31,50 %	
B	Fascia A: Farmaco a <i>denominazione generica</i>	8,00 %	38,35 %	
C	Fascia C: OTC-SOP	7,00 %	35,00 %	
D	Fascia C: Farmaco con ricetta (non mutuabili) a <i>denominazione generica</i>	8,00 %	38,35 %	
E	Parafarmaco	18,00 %	35,00 %	
F	Dispositivo medico	10,00 %	35,00 %	
G	altro	4,00 %	35,00 %	

Ribasso % pesato: XXX

Importo dell'accordo quadro per quattro anni: € _____,00

3. Resta inteso che l'accordo quadro si può esaurire prima dei quattro anni qualora venga raggiunto l'importo di € _____,00 (prezzo di vendita al pubblico);

4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo quadro avrà durata di quattro anni a partire dalla sottoscrizione del presente contratto di accordo quadro compresa tra il ----- e il -----.

5 - DOCUMENTI INTEGRANTI L'ACCORDO QUADRO

1. Gli operatori economici aggiudicatari danno atto che sono parte integrante dell'accordo quadro il Capitolato Speciale e il Disciplinare relativi alla gara per la fornitura in oggetto, nonché le offerte presentate dalle aziende.

6 - STIPULAZIONE SUCCESSIVA DEI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Ciascuna impresa si impegna a stipulare con la società SOCIETÀ CONTRAENTE i contratti d'appalto detti "contratti applicativi" per la fornitura di prodotti farmaceutici che impegnano economicamente il Committente nei confronti dell'operatore economico.

2. SOCIETÀ CONTRAENTE, a seguito dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, provvederà alla stipula del primo contratto applicativo con ognuno dei tre operatori economici riservandosi, in base alla qualità del servizio erogato, di attivare ulteriori contratti applicativi.

7 - IMPORTO DEI CONTRATTI D'APPALTO APPLICATIVI

1. L'importo del primo contratto applicativo stipulato con l'operatore economico XXX è pari al valore contrattuale di:

1. Fornitura principale: € _____,00

2. Fornitura opzionale: € _____,00

3. Importo complessivo: € _____,00

2. La determinazione del corrispettivo dei contratti applicativi è a misura ai sensi dell'art. 3 comma eeeee) del Codice dei Contratti applicando alle quantità fornite i prezzi unitari contrattuali ottenuti applicando il ribasso offerto.

3. L'operatore economico nulla avrà a pretendere qualora in corso di esecuzione del contratto applicativo si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 100% del valore contrattuale considerato che il corrispettivo è erogato a misura e gli ordinativi sono emessi in funzione delle scontistiche valutate secondo quanto indicato all'art. 2.

8 - PAGAMENTI

1. La liquidazione degli importi delle forniture avverrà mediante disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto (individuato nel direttore di ogni singola farmacia) previa verifica della conformità delle forniture eseguite e della regolarità delle fatture presentate e dei prezzi applicati.

2. Il pagamento delle fatture sarà effettuato in un'unica soluzione alle migliori condizioni applicative con un minimo di 90 gg salvo accordi tra le parti relativi a scontistiche ulteriori rispetto alla gara. (data fattura fine mese)

3. Il pagamento delle fatture potrà essere eseguito mediante RIBA, RID e bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato dalle imprese aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Le imprese aggiudicatrici dovranno comunicare i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

4. Il pagamento sarà effettuato previa le seguenti verifiche:

a) regolarità contributiva del DURC;

b) inesistenza di debiti verso l'erario attraverso la procedura telematica di Equitalia, ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602/73;

5. Il tempo necessario per le suddette verifiche non è considerato ritardo dei termini di pagamento.

6. Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche potranno eventualmente decorrere i termini previsti dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002, sempre che sia già decorso il termine di pagamento sopra previsto (90 giorni data emissione fattura fine mese).

7. L'irregolarità della documentazione prevista all'art. 6, comma g, sospende l'attestazione di conformità della fornitura e interrompe di conseguenza i tempi di pagamento.

9 - VERIFICHE DELLA FORNITURA

Il Responsabile Unico del Procedimento della *Società Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del *Contratto di Fornitura*, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo dell'*Accordo Quadro* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla e nei confronti della singola *Società Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente *Accordo Quadro*, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2. Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare alla C.U.C./SOCIETÀ CONTRAENTE entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,

- **il CIG del lotto della procedura,**

- **il CIG "derivato"** riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna *Società Contraente* nel relativo *Contratto di Fornitura*,

- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a SOCIETÀ CONTRAENTE ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della provincia di Brescia, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
- g) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3. Con riferimento ad ogni singolo *Contratto di Fornitura*, **ciascuna fattura** dovrà essere emessa dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Accordo Quadro*.

4. I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle singole *Società Contraenti* per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura* saranno calcolati come specificato nel capitolato d'appalto

5. Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, alla Società Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nel *Contratto di Fornitura*.

6. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Società Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese della *Società Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, come dichiarato dal Fornitore, il cui atto è messo a disposizione delle *Società Contraenti*. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG derivato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate alla C.U.C. in sede di stipula della presente *Accordo Quadro*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge.

8. Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra con adeguato anticipo in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore non potrà* sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. In riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'*Accordo Quadro*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti della *Società Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la *Società Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine a *Contratti di Fornitura* diversi.

10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la C.U.C. e/o le singole *Società Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

11. Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, la *Società Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

11 – PATTO D'INTEGRITA' – CODICE DI COMPORTAMENTO ED ANTICORRUZIONE

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, sottoscrivendolo in sede di gara, il Patto d'Integrità della Provincia di Brescia. Inoltre, all'atto della sottoscrizione del singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a sottoscrivere anche il Patto di Integrità della Società Contraente, qualora vigente, valido per la fase esecutiva del contratto medesimo.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalle singole Società Contraenti e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.
3. Il *Fornitore* dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive norme in materia (di seguito c.d. "**Legge Anticorruzione**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
4. Il *Fornitore* prende, altresì, atto che l'inosservanza dei predetti documenti integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente *Accordo Quadro* che legittima la C.U.C./SOCIETÀ CONTRAENTE a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
5. Qualora il *Fornitore* metta a disposizione della C.U.C./ SOCIETÀ CONTRAENTE proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione dei predetti documenti, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno la C.U.C. sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
6. Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Brescia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

12 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

1. Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
2. Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
3. Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'*Accordo Quadro* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro

sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'*Accordo Quadro*.

6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

7. Il *Fornitore* prende atto ed accetta che la fornitura oggetto del presente *Accordo Quadro* deve essere prodotta in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

13 - PENALI

Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo del presente *Accordo Quadro*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile alla *Società Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono applicate le penali di cui al Capitolato d'appalto del singolo lotto.

Spetta alla singola *Società Contraente* interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Prestazionale, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo alla Provincia di Brescia di cui al successivo comma.

Constatato l'inadempimento, la *Società Contraente* e/o la C.U.C., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della *Società Contraente* e/o del citato Settore a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.

Le *Società Contraenti* e/o la Provincia di Brescia potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 15 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ciascuna singola *Società Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ciascuna *Società Contraente* per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo stimato dell'*Accordo Quadro*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Società Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'*Accordo Quadro* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva di euro _____ pari al _____% dell'importo contrattuale (corrispondente al valore del singolo lotto n. _____) a favore di SOCIETÀ CONTRAENTE

rilasciata da [REDACTED], polizza n°. [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. Ai sensi del medesimo articolo, ai fini della stipula del singolo *Contratto di fornitura*, il *Fornitore* sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a favore della *Società Contraente*, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'*Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Società Contraenti*, e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Società Contraenti* hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 14.

3. La garanzia deve prevedere quali beneficiari SOCIETÀ CONTRAENTE per quanto concerne l'Accordo Quadro ed i singoli contratti di fornitura ed opera nei confronti beneficiario a far data dalla sottoscrizione dell'*Accordo Quadro/dei singoli contratti di fornitura*.

4. Il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata per la corretta esecuzione del singolo Contratto di fornitura ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016. Il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;

5. In ogni caso, qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla C.U.C.

6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, SOCIETÀ CONTRAENTE dichiarerà risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Società Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 16.

15 - PENALITA'

1. In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente *Accordo Quadro*, SOCIETÀ CONTRAENTE ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, SOCIETÀ CONTRAENTE ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'*Accordo Quadro* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

2. Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte della *Società Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,

ovvero

- applicazione di penali da parte della C.U.C. per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore dell'*Accordo Quadro*;

- nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente *Accordo Quadro*,

le *Società Contraenti* e/o la C.U.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Contratti di Fornitura* e l'*Accordo Quadro* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

3. Salvo non sia disposto diversamente da parte della Provincia di Brescia., la risoluzione dell'*Accordo Quadro* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Società* che quindi non potranno emettere nuovi *Contratti di Fornitura*; l'*Accordo Quadro*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

4. La risoluzione dell'*Accordo Quadro* legittima la facoltà della singola *Società Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'*Accordo Quadro*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Società Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

5. In caso di risoluzione dell'*Accordo Quadro* per la violazione degli obblighi contrattuali e/o degli impegni previsti nel Patto di Integrità, la Provincia di Brescia procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

6. In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, la *Società Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della *Società Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Resta inteso che la Provincia di Brescia e/o ciascuna *Società Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'*Accordo Quadro* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.

8. Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, la C.U.C. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D. Lgs. n. 50/2016.

16 - RECESSO

1. Le *Società Contraenti* e/o la C.U.C., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dall'*Accordo Quadro*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
- b) reiterati inadempimenti del *Fornitore* ivi incluso, in particolare, il mancato invio da parte del *Fornitore* della reportistica nei termini o non rispondente agli effettivi importi fatturati.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino la *Società Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Società Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.

3. In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte della *Società Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'*Accordo Quadro*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

4. Qualora la C.U.C. receda dall'*Accordo Quadro* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Contratti di Fornitura* e le singole *Società Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Contratti di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

17 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula dell'*Accordo Quadro*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne le *Società Contraenti* e la CUC, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'*Accordo Quadro* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione dell'*Accordo Quadro* stesso.

4. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Società Contraenti* e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'*Accordo Quadro* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

18 – SUBAPPALTO

1. (da inserire se il subappalto non è stato richiesto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto del presente *Accordo Quadro*.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta) % del *Quantitativo massimo contrattuale*, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

(eventuale) il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 comunica alla stazione appaltante (*Società contraenti*), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2. Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Società Contraenti*, alla C.U.C. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura* i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il *Fornitore* si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso le Società contraenti, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la C.U.C. non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Società Contraente procederà a richiedere al *Fornitore* l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del *Fornitore*, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Società Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne le Società Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il *Fornitore* si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Società Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il *Fornitore* non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Società Contraente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
10. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* agli obblighi di cui ai precedenti commi, SOCIETÀ CONTRAENTE avrà facoltà di risolvere l'*Accordo Quadro*, ai sensi del precedente Articolo.
12. Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
13. In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. l) 2), del D.Lgs. 50/2016, la C.U.C., in qualità di centrale di committenza, stipula il presente *Accordo Quadro* a beneficio delle Società che sono le stazioni appaltanti dei singoli appalti specifici. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante è la Società Contraente, ovvero, la Società che utilizza il presente *Accordo Quadro* mediante la stipula di *Contratti di Fornitura* e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.

14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

15. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, le società contraenti annulleranno l'autorizzazione al subappalto, comunicandolo alla C.U.C.

19 - DIVIETO DI CESSIONE DELL' A.Q E CASI DI NUOVO CONTRAENTE

1. È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, l'*Accordo Quadro* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Società Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e l'*Accordo Quadro* ai sensi del precedente Articolo 16

2. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente *Accordo Quadro* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui SOCIETÀ CONTRAENTE aveva inizialmente aggiudicato l'*Accordo Quadro*.

3. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D. Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nel presente *Accordo Quadro*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, SOCIETÀ CONTRAENTE si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

4. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui la C.U.C. aveva inizialmente aggiudicato l'*Accordo Quadro*; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione (sostituzione) soggettiva all'*Accordo Quadro* la quale è disciplinata nei seguenti commi.

5. In tutti i casi di variazione soggettiva dell'*Accordo Quadro* di cui ai precedenti commi, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di SOCIETÀ CONTRAENTE. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile Unico del Procedimento dell'*Accordo Quadro* di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (rif. Paragrafo 1.6 del Disciplinare di gara) in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del medesimo decreto.

6. L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'*Accordo Quadro* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 effettuati dalla C.U.C. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento del presente *Accordo Quadro* - SOCIETÀ CONTRAENTE - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

7. Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva dell'*Accordo Quadro* al Fornitore da parte di SOCIETÀ CONTRAENTE la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento ai *Contratti di Fornitura*. Ciascuna *Società Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Contratti di Fornitura in essere.

8. SOCIETÀ CONTRAENTE, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento dell'*Accordo Quadro*, una esecuzione dell'*Accordo Quadro* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

20 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e SOCIETÀ CONTRAENTE, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente *Accordo Quadro*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e SOCIETÀ CONTRAENTE, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'*Accordo Quadro* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

21– TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente *Accordo Quadro* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

3. La C.U.C. e le Società Contraenti, trattano i dati relativi al presente *Accordo Quadro* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Contratti di Fornitura* per la gestione dell'*Accordo Quadro* medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la C.U.C. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.

4. Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo all'*Accordo Quadro* sono informate del trattamento da parte della C.U.C. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'*Accordo Quadro* stesso e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* è informato, per le medesime finalità, del trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla C.U.C. dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara, è la Provincia di Brescia con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti

sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it.

8. Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente all'Accordo Quadro, è SOCIETÀ CONTRAENTE al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: _____.

9. Nell'ambito dei singoli contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base del presente *Accordo Quadro* le Amministrazioni Contraenti, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

10. Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla C.U.C. e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione dell'*Accordo Quadro*, che è stipulato in una delle forme di cui al comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto secondo il meccanismo dello Split Payment, conseguentemente, all'*Accordo Quadro* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

23 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, l'*Accordo Quadro* è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo *Accordo Quadro* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- e) la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione dei prodotti oggetto dell'*Accordo Quadro*.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente *Accordo Quadro* si intende risolto e la Provincia di Brescia avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Provincia di Brescia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

24 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente *Accordo Quadro* ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'*Accordo Quadro* e/o dei singoli *Contratto di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'*Accordo Quadro* o dei singoli *Contratto di Fornitura* (o di parte di essi) da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Per l'accettazione specifica delle clausole della presente *Accordo Quadro* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per la fornitura di farmaci resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*", parte integrante e sostanziale del presente *Accordo Quadro*.

_____, li _____

Per SOCIETÀ CONTRAENTE

Per l'impresa
